

# BGer 8C\_282/2024 vom 24. Mai 2024

Bundesgericht, 2024-05-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_282\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_282_2024)

FR: TF 8C\_282/2024 du 24 mai 2024

IT: TF 8C\_282/2024 del 24 maggio 2024

## Erwägungen

### E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).

### E. 1.2

L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché ( DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).

### E. 2.1

Ricordando la procedura applicabile al rinnovo di prestazioni assistenziali (in particolare, il punto 1.2 della "Circolare a tutte le persone con statuto di protezione S" emessa il 30 maggio 2023 dalla Sezione del sostegno sociale, URAR), la Corte cantonale ha accertato che la ricorrente non aveva preso alcun appuntamento con l'amministrazione, benché la stessa si fosse conformata a tale iter nei mesi precedenti. Inoltre, secondo i primi giudici i certificati medici agli atti non permettevano di giustificare l'inottemperanza della ricorrente. Il Tribunale cantonale ha pure dichiarato irricevibile, in assenza di una decisione della competente autorità amministrativa, una richiesta di prestazioni assistenziali presentata pendente causa per il periodo a decorrere dal 17 maggio 2022 fino alla prima domanda a marzo 2023. I primi giudici hanno infine constatato che la ricorrente risiedesse in un appartamento il cui indirizzo corrispondeva a quello di un resort a cinque stelle, dove viveva un suo parente che l'aveva aiutata finanziariamente sin dal suo arrivo in Svizzera, oltre a essere beneficiario delle pigioni che, da maggio 2023, erano state pagate direttamente dall'interessata. L'appartamento risultava per di più essere di proprietà della società di cui la ricorrente era stata dapprima membro del consiglio di amministrazione da aprile 2022 e vicedirettrice da luglio 2023 (al 10 %, retribuzione lorda di fr. 420.- al mese incluso l'uso dell'auto aziendale; da ottobre 2023, al 40 % per uno stipendio lordo di fr. 1'680.-), poi amministratrice unica da ottobre 2023. Non era pertanto dimostrato che la medesima non fosse in grado di provvedere al proprio mantenimento, né che si trovasse in uno stato di indigenza atto a giustificare una prestazione d'emergenza ( art. 12 Cost. ).

### **E. 2.2**

Nel suo ricorso, la ricorrente ripropone le medesime censure già sollevate dinanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia confrontarsi a sufficienza con i considerandi della sentenza impugnata. In particolare, disattendendo il proprio onere di motivazione, ella riafferma che sarebbe stata gravemente malata, oltre a non essere proprietaria dell'azienda per la quale lavora, omettendo tuttavia di spiegare il perché la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto o di dimostrare che i fatti sarebbero stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (al riguardo, tra le tante, cfr. DTF 144 V 50 consid. 4.2).

### **E. 2.3**

Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere dichiarato inammissibile.

### **E. 3**

Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.